

**Tabella riepilogativa** delle disposizioni riportate **nell'allegato 1** che slittano al **31 dicembre 2020**.

**Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali**  
(Art. 5-bis, co.1 e 3, del DL 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27)

Sino al termine dell'emergenza (**31 dicembre 2020**):  
- a protezione degli operatori sanitari come DPI possono essere utilizzate mascherine chirurgiche;  
- è consentito l'utilizzo di DPI di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i DPI previsti dalla normativa vigente.

**Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e DPI**

(Art. 15, co. 1, del DL 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27)

Per la gestione dell'emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di emergenza (**31 dicembre 2020**) è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e DPI in deroga alle vigenti norme, nel rispetto di specifiche disposizioni

**Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività**

(Art. 16, co. 1 e 2, del DL 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27)

Per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di 1 metro vengono considerati DPI, ai sensi del TU sicurezza, anche le mascherine chirurgiche in commercio. Possono inoltre essere utilizzate dagli individui, sotto la loro responsabilità, mascherine filtranti non marcate CE e prodotte in deroga alle norme vigenti in materia di commercio.

**Lavoro**

**agile**

a) È **prorogata al 31 dicembre 2020** la possibilità per le aziende di ricorrere allo smart working c.d. "semplificato":

- in assenza di accordo individuale;  
- gli obblighi di informativa di sicurezza sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell'INAIL

(dell'art. 90, co. 3 e 4 del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L.77/2020).

b) E' **prorogato al 31 dicembre 2020** il diritto allo smart working, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria eccezionale e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa  
(articolo 90, comma 1, secondo periodo D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L.77/2020)

c) Prorogati **al 31 dicembre 2020** anche:

1. Il diritto allo S.W. in forma semplificata a condizione che tale modalità lavorativa sia compatibile con le mansioni svolte dai:

- Lavoratori dipendenti con disabilità grave L.104/92 (art.39, DL 18/20)
- Lavoratori dipendenti con persona con gravi disabilità nel proprio nucleo familiare (art.39, DL 18/20)
- Lavoratori dipendenti immunodepressi e familiari conviventi di persone immunodepresse (art.39, DL 18/20)

2. La **priorità riconosciuta nell'accoglimento delle istanze** di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 per:

- Lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa (art.39, c.2, DL n.18/2020)
- Lavoratori immunodepressi e familiari conviventi di persone immunodepresse (art.39, c. 2-bis, DL 18/2020).